

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n.7811 148.11.2019

del 04/05/2020

/ Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Comune di Trapani – compensi degli amministratori di società interamente partecipate dagli Enti Locali – Indennità di risultato per gli anni 2017 e 2018 di cui all’art. 1, comma 725, L. n. 296/2006, recepito in Sicilia con l’art. 4, comma 2 della L.R. n. 7/2011.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE
AUTONOMIE LOCALI

*(Rif. Nota 19 dicembre 2019 n. 19319 e rif. Nota 22
gennaio 2020 n. 1394)*

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento chiede l’avviso dello Scrivente sulla problematica sottoposta dal Comune di Trapani, avente ad oggetto i “*compensi degli amministratori [di società interamente partecipate dagli Enti Locali] ed in particolare il riconoscimento dell’indennità di risultato di cui al comma 725, secondo periodo, dell’articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, recepito in Sicilia con l’art. 4, comma 2, della L.R. n. 7/2001*”.

Codesto Richiedente evidenzia che “*il comma 725 dell’articolo 1, L. 296/2006 è stato abrogato dall’articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*”, ed inoltre che “*sulla questione si sono espressi congiuntamente il Segretario Generale e l’Ufficio Legale del Comune di Trapani con nota del 24 ottobre 2019, prot. n. 94320 attraverso la condivisione del parere legale reso [da un avvocato esterno] in data 08/09/2019*”.

La succitata corrispondenza viene allegata alla richiesta di parere *de qua*.

Conseguentemente codesto Dipartimento chiede, in particolare, a questo Ufficio “*se oggi permanga in Sicilia quanto sancito dal comma 2, dell’articolo 4, L.R. n. 7/2011*” in conseguenza della “*abrogazione a livello nazionale del comma 725, dell’articolo 1, L. 296/2006*”.

2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello Scrivente, innanzitutto, si evidenzia che la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 all’ articolo 4, comma 2, dispone che “*alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle provincie regionali si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1 commi 725, 726, 727, 728, e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dal 1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento*”.

La formulazione in tal senso adottata dal legislatore regionale ed, in particolare, l'espressione “*e successive modifiche ed integrazioni*” non pongono in dubbio che il rinvio contenuto nella riportata norma sia di tipo *dinamico o non recettizio* ed implica, di conseguenza, l'adozione automatica delle modifiche intervenute nell'ordinamento statale con riferimento alla normativa richiamata (v., in proposito, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 ottobre 1973, n.850, che richiama Adunanza plenaria 26 maggio 1959, n.10: “*il rinvio formale ad altre norme contenute in una legge, importa che questa abbia una portata sempre valida nel tempo in relazione non solo alle norme preesistenti alla data di entrata in vigore della norma di rinvio, ma anche alle altre emanate successivamente, salvo espressa contraria disposizione legislativa*”).

Infatti, il rinvio *dinamico* è caratterizzato dalla presenza di una disposizione che non procede alla diretta determinazione della disciplina dei rapporti giuridici, ma li rimette ad altre fonti o disposizioni con l’effetto di dare rilevanza a tutte le norme che la fonte di volta in volta è in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono.

Nel rinvio *statico*, di contro, le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio stesso.

Le superiori considerazioni tuttavia non esauriscono del tutto la problematica in oggetto.

Giova a tal proposito delineare il quadro normativo di riferimento.

Il comma 5, della L.R. n. 7/2015 infatti testualmente dispone “*per le società di cui al comma 1 (tra le quali si colloca la società oggetto della fattispecie in esame), i limiti di cui al comma 4, dell’articolo 20, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotti del trenta per cento*”.

Il comma 4, dell’articolo 20, L.R. n. 11/2010 a sua volta fissa tali limiti riducendoli “*.....ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza*”.

Già da tale riportata normativa, emerge che il trattamento economico dovuto entro i limiti stabiliti dalla suesposta normativa regionale deve intendersi complessivamente considerato e dunque comprensivo ai fini della sua quantificazione del compenso fisso e dell’eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati.

Ciò premesso, la problematica oggetto del quesito richiede ulteriori considerazioni alla luce del dettato normativo nazionale vigente in materia, con specifico riferimento alle disposizioni del “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che ha introdotto, all’articolo 11, comma 6¹, un nuovo sistema di determinazione dei compensi basato della ripartizione in fasce delle società: in particolare, si prevede che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico ed altresì si dispone che, per ciascuna di dette fasce, è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi delle società devono fare riferimento.

Con il nuovo sistema di determinazione dei compensi basato su indici quali-quantitativi², il legislatore statale ha inteso uniformare la disciplina dei limiti remunerativi degli organi di

¹ L’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 così dispone: “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta*”.

² Cfr. recente parere di questo Ufficio n. 150.19

amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche, superando, in tal modo, i vincoli precedentemente fissati in quanto ancorati a riferimenti ormai definiti anacronistici e inadeguati, quali il parametro storico (costo sostenuto nel 2013, ex articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012), ovvero gli emolumenti percepiti da altri soggetti quali i sindaci ed i presidenti di province (ex art. 1, commi 725 e seguenti, della legge n. 296/2006).

Tuttavia, il successivo comma 7 del medesimo articolo 11 del D.Lgs. n. 175/2016, nelle more dell'adozione del predetto decreto ministeriale, prevede un regime transitorio e prescrive che *“fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166”*.

Il secondo periodo del richiamato articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, nel testo attualmente vigente³ - che, come sopra evidenziato, continua a trovare applicazione in via transitoria⁴ - dispone: *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*.

Al riguardo pare opportuno, anzitutto, osservare che il citato articolo 4 del decreto legge n. 95/2012, rubricato *“Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche”*, fa parte di un provvedimento normativo (il d.l. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012), contenente *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*, volto alla diminuzione dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica; trattasi, pertanto, di disposizione riconducibile ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

Del resto, tale portata di principio di coordinamento in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., può ritenersi estesa anche all'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, proprio in virtù del richiamo espresso, ivi contenuto, al predetto articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012; a tal uopo, invero, è opportuno ricordare che la

³ Il testo dell'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 è stato modificato da successivi interventi legislativi: legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135; art. 1, comma 562, lett. b) legge n. 147/2013; art. 16, comma 1, lett. a) D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014; art. 1, comma 235, legge n. 208/2015; da ultimo, il primo e il terzo periodo del comma 4 sono stati abrogati dall'art. 28, comma 1, lett. o), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

⁴ Si precisa che alla data del presente parere il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 non risulta emanato.

regolamentazione delle società pubbliche, operata dal D.Lgs. n. 175/2016, si impone anche alle autonomie speciali per gli ambiti materiali che afferiscono alle competenze statali, salva la compatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione per gli aspetti che incidono sulle competenze regionali⁵⁶.

E' pertanto a quest'ultima normativa, anche nella fattispecie in oggetto, che, ad avviso di questo Ufficio, dovrà farsi riferimento in merito ai compensi degli amministratori delle società partecipate dagli Enti locali.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello scrivente.

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Funzionario

F. to Avv. Cecilia Cassarà

L' AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico

⁵ L'articolo 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato "Clausola di salvaguardia", prevede: "*Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*"; la giurisprudenza costituzionale ha espressamente riconosciuto che disposizioni statali di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, possono «incidere su una materia di competenza della Regione e delle Province autonome» (sentenze n. 188 del 2007, n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003).

⁶ Cfr. altresì cit. parere ULL n. 150/2019